



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Industria

Servizio Energia

BANDO

PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE IN SARDEGNA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "TETTI FOTOVOLTAICI" (DECRETI MINISTERO AMBIENTE 24 LUGLIO 2002 E 11 APRILE 2003)

Premessa

Per raggiungere le finalità dello sviluppo e della diffusione delle fonti rinnovabili che permettono il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio regionale, con particolare riferimento agli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto a livello globale e dai provvedimenti dell'Unione Europea, la realizzazione di politiche di sviluppo socio-economico delle aree interessate dagli interventi, con particolare riflesso sui livelli occupazionali, la crescita e la competitività dell'industria del settore, con ampie possibilità in termini di indotto e di valorizzazione delle risorse locali, la Regione Autonoma della Sardegna ha deciso di aderire al sottoprogramma rivolto alle Regioni e Province autonome del Programma "Tetti fotovoltaici", promosso dal Ministero dell'Ambiente.

La diffusione delle fonti rinnovabili e della tecnologia fotovoltaica in particolare, attraverso lo svolgimento del Programma, si basa anche su alcuni provvedimenti normativi, quali:

- la legge n. 133/99 la quale che prevede all'articolo 10, comma 7, primo periodo, che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica;
- la Deliberazione n. 224/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che concerne la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW situati sul territorio nazionale.

Art. 1

(Finalità e disponibilità finanziarie)

- 1.1 Il presente bando disciplina le procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione del contributo pubblico, nella misura massima del 50% del costo d'investimento ammesso - non inclusivo dell'IVA - per l'installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione a bassa tensione.
- 1.2 Il contributo pubblico graverà sulle risorse economiche complessive, statali e regionali, pari ad Euro 1.406.877,46.

Art. 2

(Requisiti oggettivi)

- 2.1 Possono essere ammessi al contributo pubblico esclusivamente gli interventi d'installazione di impianti fotovoltaici, di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW collegati alla rete elettrica di distribuzione a bassa tensione, i cui moduli fotovoltaici costituiscano parte degli elementi costruttivi fissi di complessi edilizi o siano installati su complessi edilizi, ivi inclusi gli elementi di arredo urbano e le pertinenze, nonché i sistemi installati su palo. Sono ammissibili esclusivamente gli interventi la cui realizzazione risulti avviata successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
- 2.2 La connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica di distribuzione, attraverso la rete di utente in bassa tensione, cioè la rete elettrica del complesso edilizio a cui si riferisce l'intervento, costituisce un ulteriore requisito obbligatorio ai fini dell'ammissione al contributo. E' altresì obbligatorio che la titolarità del contratto di fornitura di energia elettrica, che identifica in maniera univoca la rete di utente, sia in capo al soggetto richiedente.
- 2.3 Gli impianti fotovoltaici dovranno essere conformi alla specifica tecnica di fornitura predisposta dall'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (di seguito indicato come ENEA), di cui all'allegato A, relativa agli aspetti impiantistici e alle prestazioni di funzionamento attese.
- 2.4 Fermo restando quanto previsto dalla citata specifica tecnica, l'intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento definite in sede di effettuazione della verifica tecnico-funzionale devono essere garantiti per un tempo non inferiore a due anni dalla data di collegamento alla rete dell'impianto stesso mentre i moduli fotovoltaici devono essere garantiti dal produttore con certificato di garanzia sulla vita media dei moduli con decadimento delle prestazioni (potenza nominale) non superiore al 10% nell'arco di 12 anni e non superiore al 20% nei 20 anni. Le prestazioni di funzionamento dell'impianto devono essere garantite per almeno due anni dalla data di collegamento alla rete.
- 2.5 Possono essere collegati alla rete di utente anche più impianti fotovoltaici

distinti e separati, purché la somma delle potenze nominali di detti impianti non sia superiore a 20 kW.

Art. 3

(Requisiti soggettivi)

- 3.1 Possono presentare domanda di contributo le piccole e medie imprese (PMI) così come definite nella raccomandazione della Commissione Europea 96/280/CE, loro consorzi e società, ad esclusione di coloro che esercitano attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, attività connesse all'esportazione e condizionate all'impiego preferenziale di prodotti interni. Il contributo oggetto del presente intervento è accordato nel rispetto del regolamento n. 70/2001/CE emanato in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, esentato dall'obbligo di notificazione, nella misura massima del 50% dell'investimento.
- 3.2 Non possono beneficiare delle provvidenze recate dal Programma le iniziative realizzabili nelle aree non servite da elettrodotto.

Art. 4

(Raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio)

- 4.1 Al fine di consentire l'attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'iniziativa, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di consentire il libero accesso all'impianto al personale della Regione Autonoma della Sardegna o a quello da essa delegato.
- 4.2 Sempre allo stesso fine, il soggetto richiedente dovrà impegnarsi a inviare alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Industria a mezzo raccomandata AR entro il 30 aprile di ciascun anno, e per un periodo non inferiore a sei anni, il modulo (allegato D) compilato con i dati di funzionamento dell'impianto, allegando la copia della bolletta di conguaglio emessa dal distributore di energia elettrica.

Art.5

(Procedure)

- 5.1 Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1 del presente bando e fino a esaurimento delle disponibilità stesse, valgono le procedure di cui ai seguenti commi.

- 5.2 Le domande dovranno essere redatte conformemente al modello predisposto (Allegato B) e dovranno essere inviate, unitamente alla documentazione richiesta, al seguente indirizzo:

Regione Autonoma della Sardegna

- Assessorato Industria

- Servizio Energia

Viale Trento n. 69

09123 Cagliari

Le domande dovranno essere presentate in bollo, così come previsto dalla vigente disciplina dell'imposta di bollo.

Le domande dovranno essere trasmesse entro e non oltre 90 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed inviate, esclusivamente a mezzo plico raccomandato, all'indirizzo sopra indicato. Per la data di presentazione farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

- 5.3 Nel caso in cui lo stesso soggetto richiedente intenda ottenere la concessione del contributo per più interventi distinti, è ammessa la domanda unica esclusivamente quando gli interventi facciano tutti riferimento a uno stesso contratto di fornitura di energia elettrica, fermo restando che la somma delle potenze nominali di detti impianti non sia superiore a 20 kW.

- 5.4 Le domande dovranno, tra l'altro, indicare la percentuale del contributo pubblico richiesto, espresso in cifre con due decimali e in lettere (in caso di discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere, sarà valida l'indicazione minore). Qualora venga richiesto un contributo maggiore del 50%, di cui al punto 1 dell'art. 1, per la domanda sarà assunto comunque il valore massimo ammesso dal presente bando.

- 5.5 E' fatto espresso divieto al soggetto richiedente di alienare e/o dismettere l'impianto fotovoltaico, per un periodo non inferiore a 12 (dodici) anni dal collegamento alla rete di distribuzione.

- 5.6 Alla domanda dovrà essere allegata, pena la non ammissione alla istruttoria, la seguente documentazione:

- scheda tecnica, conforme al modello di cui all'allegato C, relativa all'installazione dell'impianto proposto (una per ogni impianto, se del caso);
- progetto definitivo, redatto in conformità a quanto indicato dall'art.16 comma 4, della L. 109/1994 e dall'art. 25 del D.P.R. 554/1999, comprensivo del computo metrico estimativo e del quadro economico, che evidenzia i criteri di progettazione adottati con particolare riferimento alla citata specifica tecnica (allegato A);
- copia delle eventuali richieste di tutte le autorizzazioni/concessioni edilizie, corredate/a, nel caso di aree soggette a vincoli ambientali o paesaggistici, della copia dell'istanza presentata alla competente autorità per il rilascio dei nulla osta di cui ai titoli I e II del testo unico di cui al D. Lgs. 490/1999;
- autorizzazione sottoscritta nelle forme di legge dal proprietario del

- complesso edilizio a eseguire l'intervento, qualora diverso del soggetto richiedente;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la natura, la decorrenza e la durata del diritto reale di godimento (nel caso il soggetto richiedente sia titolare del solo diritto di godimento);
 - certificazione di iscrizione alla camera di commercio;
 - copia della carta d'identità del titolare o amministratore responsabile dell'impresa;
 - copia del codice fiscale e/o partita IVA.

La scheda tecnica e il progetto definitivo, devono essere timbrati e sottoscritti da un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale competente.

- 5.7 La Regione Autonoma della Sardegna si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione prodotta. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro 20 (venti) giorni alla data di ricezione, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciatario.

Art. 6 *(Costi ammissibili)*

- 6.1 Le spese ammissibili costituenti il costo d'investimento, in base al quale verrà calcolato il contributo pubblico nei limiti di cui al successivo articolo 7, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
- fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
 - installazione e posa in opera degli impianti;
 - eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti.
 - oneri per la sicurezza;
 - redazione pratica autorizzazione comunale, onorari di progettazione, direzione lavori, L. 494/96 collaudo e certificazioni degli impianti, in misura non superiore al 5% delle opere;

I prezzi unitari delle singole voci di spesa devono essere desunti dal vigente prezzario regionale e, ove manchino i riferimenti, a prezzi medi di mercato.

- 6.2 Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese dovranno essere documentate e dovranno riferirsi a interventi avviati successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
- 6.3 Non verranno riconosciute le spese relative all'acquisto di materiali usati o di consumo e di parti di ricambio.

Art. 7 *(Entità del contributo)*

- 7.1 Per la realizzazione degli impianti di potenza compresa tra 1 e 5 kW il costo

unitario massimo d'investimento, riconosciuto dal Programma, è fissato in euro 8.000 (IVA esclusa) per kW installato; per gli impianti di potenza superiore, e comunque fino a 20 kW, detto costo massimo è quello derivante dalla seguente formula:

$$C = 7.000 + 5.000/P$$

ove:

C è il costo unitario massimo, riconosciuto dal Programma, in €/kW;

P è la potenza nominale dell'impianto, in kW (compresa tra 5 e 20 kW).

Per la realizzazione di sistemi che prevedono l'impiego di moduli concepiti dal produttore esclusivamente per applicazioni in architettura quali ad esempio sistemi frangisole, tegole fotovoltaiche, lucernai fotovoltaici, brisoleil, vetrate fotovoltaiche in facciata è riconosciuto un costo massimo superiore pari a € 11.000 (IVA esclusa) per kW installato per la realizzazione degli impianti di potenza compresa tra 1 e 5 kW; per gli impianti di potenza superiore, e comunque fino a 20 kW, detto costo massimo è quello derivante dalla seguente formula:

$$C = 10.000 + 5.000/P$$

ove:

C è il costo massimo, riconosciuto dal Programma, in €/kW;

P è la potenza nominale dell'impianto, in kW (compresa tra 5 e 20 kW).

- 7.2 Gli interventi potranno essere finanziati con un contributo in misura massima del 50% del costo d'investimento ammesso, che non potrà superare, in ogni caso, quello calcolato applicando i costi unitari massimi, riconosciuti dal Programma, di cui al precedente punto 7.1.
- 7.3 Al soggetto richiedente che si avvale, o intende avvalersi, di altri meccanismi di incentivazione, nazionale o comunitaria, in conto capitale per la realizzazione dell'intervento, verrà concesso il solo complemento al suddetto contributo.

Art. 8

(Istruttoria delle domande e modalità di concessione del contributo)

- 8.1 La competenza per l'istruttoria delle pratiche spetta al Servizio Energia dell'Assessorato dell'Industria della Regione.
- 8.2 Le domande, ove gli importi richiesti siano superiori allo stanziamento disponibile, verranno comprese in una apposita graduatoria, che verrà compilata con l'applicazione del seguente indice:

$$I = k*(C * P)/(Y * Z)$$

Avendo indicato con :

C il costo massimo stabilito al comma 1 dell'art.7 (migliaia di €/kW);

P potenza nominale dell'impianto (kW);

Y preventivo di spesa risultante dal progetto definitivo (migliaia di €);

Z percentuale di contributo pubblico richiesto, espresso in valore assoluto con due cifre decimali;

k fattore moltiplicativo pari a:

- 1,3 per interventi di integrazione nelle strutture edilizie, intendendo con integrazione i casi in cui i moduli fotovoltaici costituiscano o vadano a sostituire elementi costruttivi fissi del complesso edilizio;
- 1 in tutti gli altri casi.

L'indice di merito I, calcolato come sopra, verrà arrotondato alla quarta cifra decimale.

Nel caso in cui due o più domande di contributo, nell'ambito della graduatoria, avessero lo stesso indice, ai fini della formazione della stessa verrà anche la data di spedizione delle domande stesse. Se le domande di cui sopra avessero anche la stessa data di spedizione, per determinare la loro posizione in graduatoria si procederà ad apposito sorteggio pubblico.

8.3 Le domande di contributo, che presentino gravi carenze nella documentazione prevista dall'art. 5 o nell'indicazione di dati o notizie necessari per l'individuazione delle condizioni di ammissibilità, verranno considerate inammissibili.

8.4 Al titolare dell'ultima domanda utile compresa in graduatoria verrà concesso, in caso di incapienza parziale, il residuo della somma stanziata, indipendentemente dall'importo concedibile.

8.5 L'elenco dei beneficiari, coi relativi importi ammessi a finanziamento, e la graduatoria verranno resi pubblici sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo:

http://www.regione.sardegna.it/industria/bandi_2004

Art. 9

(Tempi e modalità di realizzazione degli interventi)

9.1 In caso di accoglimento della domanda, dovrà essere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'intervento entro 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Le opere dovranno essere completate entro il termine di 240 (duecentoquaranta) giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla stessa data.

- 9.2 Eventuale istanza di proroga di tali termini, debitamente sottoscritta e motivata, dovrà essere spedita prima della naturale scadenza degli stessi. L'Assessorato dell'Industria comunicherà al soggetto richiedente l'esito della valutazione.
- 9.3 Il soggetto richiedente dovrà tempestivamente comunicare, a mezzo raccomandata, l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento, specificandone la data e allegando la seguente documentazione:
- copia del verbale di consegna dei lavori o della denuncia di inizio attività;
 - pianificazione sequenziale e temporale delle attività
 - copia delle autorizzazioni/concessioni edilizie o D.I.A. (denuncia inizio attività), corredata, nel caso di aree soggette a vincoli ambientali o paesaggistici, della copia dell'istanza presentata alla competente autorità per il rilascio dei nulla osta di cui ai titoli I e II del testo unico di cui al D. Lgs. 490/1999.

Art. 10

(Erogazione del contributo)

- 10.1 L'erogazione del contributo potrà avvenire in una unica soluzione, a lavori ultimati, dopo la presentazione della seguente documentazione, o in due fasi come appresso illustrate. Un acconto, pari al 50% dell'ammontare del contributo pubblico concesso, sarà erogato dall'Assessorato dell'Industria a valle del ricevimento della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento. È richiesta, in questo caso, la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa emessa a favore dell'Amministrazione regionale, di importo pari all'acconto e di durata di sei mesi oltre la data del termine assegnato per la ultimazione dell'intervento, incondizionata, irrevocabile, se non dietro autorizzazione regionale, ed escutibile a prima e semplice richiesta scritta, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Il saldo sarà erogato al termine dei lavori stessi, a seguito della verifica della conformità e idoneità della documentazione a corredo dell'intervento realizzato.
- 10.2 Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto richiedente dovrà comunicare all'Assessorato dell'Industria la fine dei lavori di realizzazione dell'intervento, allegando la seguente documentazione:
- consuntivo analitico della spesa sostenuta;
 - Fatture in originale debitamente quietanzate mediante timbro e firma del fornitore per avvenuto pagamento a saldo, in particolare dovrà essere distinto l'ammontare relativo alla messa in opera da quello di fornitura, specificando il costo dei moduli e del gruppo di conversione. Non sono considerate valide, ai fini dell'ottenimento del contributo, le fatture che non contengono la sopraindicata distinzione;
 - certificato di regolare esecuzione dell'opera riportante anche la dichiarazione che la stessa sia stata eseguita in conformità a quanto dichiarato nella domanda di contributo, sottoscritto dal Direttore dei lavori o da tecnico abilitato;

- dichiarazione di conformità alla regola dell'arte ai sensi della L. 46/90, art. 1 lettera a), redatta a cura dell'installatore abilitato;
- dichiarazione di verifica tecnico-funzionale dell'impianto, prevista dalla specifica tecnica di fornitura (allegato A);
- scheda di progetto dell'impianto come costruito, prevista dalla citata specifica tecnica (allegato A) si evidenziano con apposita relazione eventuali differenze rispetto al progetto iniziale;
- scheda tecnica e certificato di garanzia sulla vita media dei moduli da cui si evinca un decadimento delle prestazioni non superiore al 10% nell'arco di 12 anni e non superiore al 20% nei 20 anni; le prestazioni dell'impianto devono essere garantite per almeno 2 anni dalla data di collegamento alla rete
- attestazione da parte del Distributore dell'avvenuto collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica (nel caso di attivazione del contratto di scambio previsto dalla deliberazione n. 224/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas);
- dichiarazione di non aver usufruito o richiesto altri contributi, nazionali o comunitari, per l'intervento in corso di finanziamento, ovvero, dichiarazione che indichi la fonte di finanziamento e l'ammontare del contributo;
- entro il 30 aprile di ogni anno, per i 6 successivi, dovrà essere presentata a mezzo raccomandata A/R all'Assessorato dell'Industria, Servizio Energia, la scheda di prestazioni dell'impianto (allegato D) riportante i dati di funzionamento e allegando copia della bolletta di congruaggio del distributore di energia elettrica.

10.3 Nel caso in cui il beneficiario del contributo documenti le spese sostenute in misura minore di quelle riconosciute ammissibili, il contributo verrà ridotto proporzionalmente, mentre al contrario in caso di aumento delle spese il contributo non potrà essere maggiorato rispetto all'impegno assunto e lo stesso sarà concesso solo nel caso che le variazioni di spesa non inficino la valutazione e la relativa posizione dell'intervento in graduatoria.

Art. 11

(Verifiche e controlli)

L'Assessorato dell'Industria si riserva di accertare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato (incluse le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per l'inizio dei lavori e per il completamento dell'intervento e quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco dei 12 anni successivi al collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione.

Art. 12

(Varianti)

12.1 L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera, debitamente sottoscritta, motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa, dovrà essere inoltrata all'Assessorato dell'Industria mediante plico raccomandato.

Non sono ammesse varianti che prevedano una modifica della tipologia di intervento ammesso al contributo (da integrato, come definito al punto 2 dell'art. 8, a non integrato) o che comportino una riduzione sostanziale della potenza nominale. Dette varianti non dovranno comunque comportare una diminuzione dell'indice di merito, così come definito al precedente articolo 8 e in base al quale gli interventi sono stati inseriti nelle rispettive graduatorie.

- 12.2 La suddetta variante verrà esaminata dall'Assessorato dell'Industria che provvederà a comunicare tempestivamente l'approvazione o meno della variante richiesta.
- 12.3 L'approvazione della variante, comunque, non può comportare l'aumento del contributo già concesso per l'intervento originariamente ammesso.

Art. 13

(Decadenza e revoca del contributo)

- 13.1 Il mancato inizio dell'intervento entro 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo, o il mancato completamento delle opere entro il termine di 240 (duecentoquaranta) giorni, naturali e consecutivi dalla stessa data, o entro il termine conseguente all'approvazione di una eventuale istanza di proroga o di variante, comportano la decadenza dal diritto al contributo già concesso e il recupero del contributo erogato.
- 13.2 Si procede alla revoca del contributo concesso e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, nei seguenti casi:
- mancato rispetto degli adempimenti di legge;
 - qualora vengano riscontrati significativi scostamenti tra quanto pianificato (punto 3 dell'art. 9 del presente Bando) e quanto effettivamente svolto;
 - sostanziale difformità tra progetto presentato e opera realizzata;
 - utilizzo totale o parziale del contributo per finalità diverse dai motivi della concessione;
 - rimozione o dismissione prima dei dodici anni dalla data di collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione;
 - mancato rispetto della specifica tecnica (allegato A) nella realizzazione dell'opera.

L'entità degli scostamenti e/o della difformità sarà valutata a giudizio insindacabile dell'Assessorato dell'Industria.

- 13.3 Si procede altresì alla revoca del contributo concesso e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.